



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

LIPARI

(Tel. 090 9880819 – [uclipari@mit.gov.it](mailto:uclipari@mit.gov.it) – [cp-lipari@pec.mit.gov.it](mailto:cp-lipari@pec.mit.gov.it) – [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it) )

## ORDINANZA N. 06/2019

**ACCENSIONE E SPARO DI FUOCHI PIROTECNICI IN AMBITO PORTUALE IN  
OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI S. GIUSEPPE**

**Località: Lipari - Marina Corta lato Sud**  
**Organizzatore: Ditta TUMORE SRL**

**- Data: 19 Marzo 2019**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari:

- VISTA:** l'istanza in data 26 Febbraio 2019 assunta al protocollo n. 2493 del 28.02.2019, presentata dal Sig. TUMORE Santi nato a San Filippo del Mela (ME) il 12.02.1965 ed ivi residente in via Roma n. 54, in seguito denominato "organizzatore" – intesa ad effettuare l'accensione di fuochi d'artificio alle ore 08:50 – 11:50 – 16:50 e 18:50 del giorno 19 Marzo 2019 in località di Marina Corta - Lato Sud nel punto di coordinate Lat. 38° 27' 54" N – Long. 014° 57' 28" E dell'isola di Lipari del Comune di Lipari (ME);
- VISTA:** l'Autorizzazione n. 50 in data 05.03.2019 trasmessa con la nota n°14551 del 05/03/2019, rilasciata dalla Regione Siciliana Assessorato Territorio e dell'Ambiente – Area 2 Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente - Messina Ufficio di Milazzo;
- VISTA:** la propria autorizzazione n. 08/2019 in data 07.03.2019;
- VISTO:** il Nulla Osta permanente prot. n°53613/N del 11/08/2014, rilasciato da Marisicilia ai soli fini Militari;
- CONSIDERATA:** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana, interdicano temporaneamente, la zona di mare interessata all'accensione di fuochi pirotecnici in località **Marina Corta - Lato Sud dell'isola di Lipari del Comune di Lipari (ME) nel punto di coordinate Lat. 38° 27' 54" N – Long. 014° 57' 28" E:**
- VISTE:** le Norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (COLREG 1972) resa esecutiva con la legge 21/12/1977 n. 1085;
- VISTI:** gli artt. 17, 30 del codice della navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;
- VISTI:** Gli atti in possesso di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

## **RENDE NOTO**

che alle ore 08:50 – 11:50 – 16:50 e 18:50 del giorno 19 marzo, e per la durata di 25 minuti ad evento, lo specchio acqueo antistante la località Molo di Marina Corta - Lato Sud nel punto di coordinate Lat. 38° 27' 54" N – Long. 014° 57' 28" E dell'isola di Lipari del Comune di Lipari (ME), sarà interessato all'accensione di fuochi pirotecnici, a cura della Ditta TUMORE Srl.

## **ORDINA**

### **Art. 1- Interdizione dell'area di accensione dei fuochi**

che alle ore 08:30 – 11:30 – 16:30 e 18:30 del giorno 19 marzo, per tutta la durata delle batterie dei fuochi, nello specchio acqueo antistante il molo di Marina Corta - Lato Sud dell'isola di Lipari del Comune di Lipari (ME), per un raggio di 500 metri dal punto di accensione dei fuochi con centro nel punto di coordinate 38° 27' 54" N – 014° 57' 28" E è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione e comunque accedervi,
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura.

### **Art. 2 – Deroghe**

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell'accensione dei fuochi o all'ente organizzatore;
- le unità della Guardia costiera e delle forze di polizia in servizio;
- le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

### **Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità dell'area d'interdizione**

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione di cui al precedente art. 1, devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

### **Art. 4 – Transito veicolare e pedonale in prossimità dell'area d'interdizione**

Gli automezzi e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione alle segnalazioni del personale in servizio di polizia e adottando ogni eventuale misura aggiuntiva suggerita dalle regole di comune prudenza al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

### **Art. 5 – Disposizioni finali e sanzioni**

I contravventori alla presente ordinanza, se conduttori di un'unità da diporto incorrono nell'illecito amministrativo di cui D.Lgs. del 17 luglio 2005 n°171 e successive modifiche e integrazioni di cui al D.lgs. nr.229/2017 del 03/11/2017, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Negli altri casi si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it), nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Lipari, lì 12 Marzo 2018

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Francesco PRINCIPALE  
(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)